



Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Controllo
Settore Logistica e fornitori

SERVIZIO D'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO
ALCUNE SEDI DEGLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (BREAK POINT)

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Prot. n. 76230/2015

1. FINALITA'

Il presente Capitolato contiene le specifiche tecniche relative al servizio di installazione e gestione di apparecchi per la distribuzione automatica di bevande calde, fredde, snack nelle sedi degli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Il presente documento non disciplina l'installazione degli apparecchi presso le sedi demaniali dell'Agenzia delle Entrate e quelle in comodato d'uso gratuito.

2. OGGETTO

L'attività da realizzare consiste in:

- installazione e allacciamento di distributori automatici di bevande calde, fredde, merendine/biscotti e snack, acqua in bottiglia presso le sedi dell'Agenzia delle Entrate (elencate nell'allegato 1A per ciascun lotto);
- servizio di gestione degli stessi (ricarica di generi alimentari, manutenzione dei macchinari compresi gli interventi di pulizia e sanificazione degli stessi e servizio di assistenza).

L'attività sarà realizzata tramite concessione onerosa a favore della ditta affidataria del servizio.

E' richiesta la fornitura, integrata o nelle immediate vicinanze dei distributori, di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. Il numero dei cestini per la raccolta differenziata dovrà rispettare le norme del comune di riferimento (es. nei Comuni con raccolta vetro separata: 1 cestino per vetro, 1 per alluminio e 1 indifferenziato).

Si precisa che il **break-point** è composto da:

- un distributore del caldo;
- uno del misto freddo (come meglio specificato al punto 3.1)

3. CARATTERISTICHE TECNICHE

3.1 DISTRIBUTORI

La quantità e le caratteristiche tecniche delle macchine distributrici devono essere quelle di seguito riassunte:

- distributori automatici per l'erogazione di prodotti, idonei ad un'ampia autonomia di lavoro. In tale ambito si distinguono i distributori di bevande calde (caffè, latte, tè, cappuccino, cioccolato, orzo, ecc.) e misto freddo (acqua, bibite, merendine, snack);

I bicchieri utilizzati dai distributori così come le palette dovranno essere biodegradabili. Tutti i distributori dovranno riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale della Ditta concessionaria ed il suo recapito, nonché il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza.

I distributori automatici devono essere conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia, di nuova fabbricazione e di ultima generazione ed a risparmio energetico.

Il numero degli apparecchi è rapportato alle reali esigenze dell’Agenzia al momento dell’affidamento e potrà comunque subire variazioni in aumento o in diminuzione. Le variazioni in aumento saranno concordate con il fornitore. Il luogo di installazione dei distributori all’interno delle sedi dell’Agenzia, verrà concordato con la Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e controllo - Ufficio Logistica e progettazione per gli uffici delle Direzioni Centrali e con le Direzione Regionali - Uffici Risorse Materiali/Gestione Risorse per gli uffici di competenza regionale. Tali soggetti si riservano comunque la facoltà di richiedere lo spostamento delle apparecchiature in diversa sede, senza onere alcuno a carico dell’Agenzia.

I distributori automatici, da installarsi nelle quantità e nei luoghi indicati nell’allegato 1A dovranno:

- essere in grado di erogare i prodotti con l’inserimento di monete nonché con sistemi alternativi che consentano la ricarica, (chiavi elettroniche, tessere, microchip, ecc.) prevedendo un eventuale deposito cauzionale di importo non superiore a 3 euro; opzionalmente i distributori potranno accettare anche banconote con meccanismo rendi resto;
- essere di nuova fabbricazione, di ultima generazione al momento dell’installazione ed a risparmio energetico;
- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all’interno che all’esterno,
- essere tali da garantire l’assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- avere le superfici destinate al calore collocate in modo tale da non compromettere la conservazione degli alimenti e delle bevande;
- essere sollevati dal suolo in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente;
- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- essere dotati di kit fotocellule per il controllo caduta prodotto, al fine di rendere i soldi inseriti in caso di mancata erogazione del prodotto;
- essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo raggiungibile con monete/banconote di diversa pezzatura. Le indicazioni sul prodotto dovranno riportare, secondo le vigenti disposizioni, la denominazione legale e merceologica del prodotto, con gli ingredienti in ordine decrescente, l’eventuale presenza di additivi e coloranti, il nome, la ragione sociale del produttore o della Ditta confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento;

- riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale della Ditta affidataria ed il suo recapito;
- riportare su una targhetta il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza.

I distributori adibiti all'erogazione di bevande dovranno avere un'adeguata autonomia di bicchieri e palette. I bicchieri e palette dovranno essere biodegradabili.

Tutte le tipologie di distributori devono essere costruiti nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e garanzie igienico sanitarie, ai sensi del D.P.R. n. 327/80 e comunque di quelle in vigore durante la vigenza del rapporto contrattuale.

L'Ufficio Logistica e Progettazione per gli Uffici Centrali e gli Uffici Risorse Materiali per gli Uffici di ciascuna regione potranno richiedere l'inserimento di prodotti freschi, ossia con scadenze brevi, quali ad esempio panini, tramezzini, ecc. Tali prodotti dovranno poter essere inseriti nel distributore del fresco in sostituzione del distributore misto-freddo.

Il numero complessivo sul territorio nazionale di break-point da fornire sarà indicativamente il seguente:

LOTTO 1

DIREZIONI	N. BREAK-POINT
DP BOLZANO	2
DR LOMBARDIA	88
DR PIEMONTE	48
DP TRENTO	3
DR VALLE D'AOSTA	1
TOTALE	142

LOTTO 2

DIREZIONI	N. BREAK-POINT
DR EMILIA R.	36
DR LIGURIA	20
DR TOSCANA	46
DR VENETO	40
TOTALE	142

LOTTO 3

DIREZIONI	N. BREAK-POINT
DR ABRUZZO	19
DR LAZIO	46
UFF. CENT. LAZIO	14
DR MARCHE	21
DR UMBRIA	11
TOTALE	111

LOTTO 4

DIREZIONI	N. BREAK-POINT
DR BASILICATA	7
DR CALABRIA	22
DR CAMPANIA	45
DR MOLISE	5
DR PUGLIA	31
TOTALE	110

LOTTO 5

DIREZIONI	N. BREAK-POINT
DR SARDEGNA	19
TOTALE	19

LOTTO 6

DIREZIONI	N. BREAK-POINT
DR SICILIA	46
TOTALE	46

La consistenza numerica del personale dell’Agenzia in organico presso gli uffici ed il numero dei break-point per sede è espressa nell’allegato 1A di ciascun lotto.

3.2 BEVANDE E ALIMENTI

I distributori automatici dovranno contenere le seguenti bevande ed alimenti:

a) Bevande analcoliche fredde

- acqua oligominerale naturalmente gassata o effervescente naturale, ml. 500
- acqua oligominerale naturale, ml. 500
- succo concentrato di frutta (senza zuccheri aggiunti, coloranti e conservanti), ml. 200
- tè alla pesca, ml. 330
- tè al limone, ml. 330
- cola, ml. 330
- aranciata, ml. 330
- aranciata amara, ml. 330
- chinotto, ml. 330

b) Bevande calde

- caffè decaffeinato
- caffè espresso
- caffè lungo
- caffè d’orzo o ginseng
- caffè con cacao
- cappuccino
- tè
- cioccolato
- cioccolato al latte
- cioccolato caffè
- latte

I distributori dovranno erogare bevande di ottima qualità, con le seguenti caratteristiche:

- per il caffè, almeno “1^ miscela bar”, chicchi macinati all’istante con grammatura di gr. 7 di caffè cad. erogazione che contenga almeno l’80% di miscela arabica;
- per il latte: grammatura minima gr. 8 di latte in polvere cad. erogazione;
- per il cappuccino almeno gr. 10 di latte in polvere cad. erogazione;
- per il tè almeno gr. 14 di tè in polvere cad. erogazione;
- per il cioccolato almeno gr. 25 di cacao in polvere cad. erogazione.

c) Merendine, biscotti e snack dolci e salati

Nei distributori dovrà essere garantita la presenza contemporanea di vari tipi di merendine, biscotti e snack dolci e salati ed almeno due prodotti dovranno provenire da agricoltura biologica e/o dal commercio equo & solidale.

Per i prodotti biologici si richiamano le disposizioni: REG. CE 2092/1991, CE 1535/1992, Legge 294/1993, Legge 146/1994, Decreto Legislativo 220/1995.

E’ vietato utilizzare prodotti geneticamente modificati (OGM).

L’impresa aggiudicataria si impegna, su richiesta dei singoli uffici, ad inserire almeno due prodotti dolci e due salati senza glutine, specifici per celiaci; inoltre, sempre su richiesta, dovranno essere inserite due merendine e due bevande per diabetici.

Tutti i prodotti erogati (sub lettere a, b, c) dovranno, in ogni caso, appartenere alle marche più diffuse in commercio.

L’Agenzia si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e la scelta di prodotti sopra elencati nell’ambito di quelli disponibili al fornitore. Per tale motivo, l’aggiudicataria comunicherà all’Agenzia l’elenco dei prodotti che è in grado di fornire.

L’impresa affidataria deve garantire la ricarica degli alimenti in modo continuativo, ed in ogni caso non oltre 24 h dall’avvenuta segnalazione, anche informale, da parte dell’ufficio dell’Agenzia interessato della mancanza anche di un solo prodotto.

4. TERMINI PER LA CONSEGNA E POSA IN OPERA

La consegna si intende ultimata con l’installazione dei distributori automatici carichi di alimenti e bevande nonché con l’installazione dei refrigeratori di acqua microfiltrata allacciati alla rete idrica e degli interruttori orario eventualmente offerti (rif. Par. 15) . Il tempo massimo per la consegna e la relativa posa in opera è stabilito in **60 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula del contratto. Il numero di break-point installati, per ogni Direzione Regionale/Centrale, sarà certificato dalla società con il rilascio di apposita dichiarazione controfirmata dall’ufficio gestore del contratto. Di ogni eventuale nuova installazione o disinstallazione deve essere redatto verbale in modo da tenerne conto ai fini della successiva determinazione del canone.

5. DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà la durata di anni tre con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.

Per i primi 6 mesi il servizio si intende soggetto a periodo di prova; trascorso detto periodo, senza che l’Agenzia a suo insindacabile giudizio abbia receduto dal contratto e senza che la ditta affidataria possa vantare pretese di alcun genere, il periodo di prova si intende tacitamente superato.

6. CANONE DI CONCESSIONE

La possibilità di installare i distributori automatici è concessa al fornitore dietro pagamento di un canone annuo pari a quello offerto in sede di gara, moltiplicato per il numero dei break-point (1 distributore del caldo + 1 distributore del misto) installati nell’anno e sarà corrisposto in due rate semestrali posticipate, come da schema di contratto. Dovrà sempre essere installata una combinazione di un distributore del caldo ed un distributore del misto (1 break-point). Qualora il numero dei distributori del caldo non corrispondesse a quello dei distributori del misto-freddo il canone sarà calcolato con riferimento al numero di distributori della tipologia (caldo o freddo) maggiore.

Il pagamento del canone avverrà tramite fattura emessa dall’Agenzia delle Entrate, sulla base dei progetti di fattura elaborati dalle Direzioni Regionali, da pagare entro 30 giorni dalla data di emissione.

Qualora nel corso dell’esecuzione contrattuale il numero dei break-point subisca variazioni in aumento o diminuzione (ad esempio, in caso di dismissione o acquisizione di sedi ulteriori), il canone di concessione si adeguerà in relazione al numero dei break-point installati. Quando l’installazione o la rimozione di uno o più break-point avviene nel corso del semestre di fatturazione, il canone sarà determinato moltiplicando il canone mensile per il numero di break-point e per i mesi di utilizzo. L’Ufficio Logistica e progettazione e gli Uffici Risorse Materiali/Gestione Risorse provvederanno a realizzare il progetto di fattura riportante il canone dovuto in relazione al numero dei break-point installati e ad inviare il progetto stesso all’Ufficio Adempimenti Fiscali della Direzione Centrale Amministrazione e controllo, che emetterà fattura per ogni lotto o per Direzione Regionale.

A partire dal secondo anno di contratto il canone sarà indicizzato in modo corrispondente alla variazione del 100% dell’indice Istat FOI accertato con riferimento alla mensilità di decorrenza del contratto.

7. ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

L’affidatario dovrà provvedere:

- a. ad installare, a sua cura e spese, immediatamente a monte delle macchine distributrici, un interruttore magneto-termico differenziale ad alta sensibilità sulla linea di alimentazione elettrica;
- b. alla rimozione e all’avvio alle pubbliche discariche del materiale di risulta, imballaggi, ecc;
- c. all’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro;
- d. al ripristino, mediante pulizia e verniciatura dove necessari, di manufatti, infissi, pavimenti, o quant’altro sia stato accidentalmente sporcato durante le lavorazioni.

La gestione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di installazione rimane a totale carico dell’affidatario. La Società accetta di comparire come detentore/produttore dei rifiuti sopra citati sollevando l’Agenzia da qualsiasi responsabilità. Entro 100 giorni dovrà essere trasmessa fotocopia dell’eventuale Formulario di identificazione Rifiuti o idoneo documento/dichiarazione dal quale è desumibile che la Società aggiudicataria ha provveduto a proprio nome al corretto smaltimento dei rifiuti.

Il personale impiegato nell’esecuzione della concessione dovrà indossare divise da lavoro decorose ed esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (Società aggiudicataria) ai sensi di quanto disposto dall’art. 20, comma 3 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., come novellato e integrato dalla l. n.136/2010 e relativi aggiornamenti. Il personale dovrà registrare la propria presenza presso le sedi ove il servizio viene reso, firmando appositi registri messi a disposizione dall’Agenzia.

Il personale, inoltre, dovrà essere dotato di attrezzature da lavoro conformi alla disciplina sulla sicurezza.

La Società affidataria dovrà dare comunicazione scritta dell’installazione di ogni distributore all’Autorità cui spetta l’esercizio della vigilanza igienico-sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, punto 3 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 327 del 26/03/1980. L’affidataria dovrà altresì fornire copia della comunicazione di cui sopra all’Ufficio Logistica e progettazione per gli uffici delle Direzioni Centrali ed agli Uffici Risorse Materiali/Gestione Risorse per gli uffici territorialmente competenti.

In detta comunicazione deve, inoltre, essere fatta menzione:

- a) della frequenza e delle modalità con cui sono effettuate le operazioni di pulizia e/o disinfezione, della sostituzione filtri ove prevista;
- b) dei responsabili della gestione delle apparecchiature, che dovranno essere pertanto reperibili;
- c) del tipo di approvvigionamento idrico. Dovrà essere utilizzata l’acqua potabile erogata dall’impianto idrico esistente e non dovrà essere alterata con sostanza alcuna.

L'affidatario dovrà fornire, al termine delle operazioni di installazione, un elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate, distinte per sito, da aggiornare in caso di variazioni delle stesse.

La Società affidataria sarà inoltre responsabile di infrazioni o danni arrecati a persone o cose sia dell'Agenzia che di terzi.

Sono inoltre a totale carico dell'affidatario i seguenti oneri:

- l'organizzazione e la gestione del proprio personale dipendente nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria giuslavoristica;
- le spese per l'acquisto delle bevande e degli alimenti;
- le imposte e le tasse derivanti dall'assunzione del servizio;
- le spese derivanti dal rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti o successivamente intervenute nella vigenza del contratto per l'incolumità del personale utilizzato nell'espletamento del servizio;
- le eventuali modifiche degli impianti e allacci alla rete idrica che si dovessero rendere necessarie, sentito il parere dell'Ufficio Logistica e progettazione per gli immobili delle sedi centrali e degli Uffici Risorse Materiali/Gestione Risorse per gli immobili di competenza regionale, ai quali dovrà anche essere fornire la relativa documentazione di conformità alle vigenti normative.

Non è ammesso in ogni caso l'uso di gas combustibile.

8. MANUTENZIONE, SOSTITUZIONE E MODIFICAZIONE DEL LUOGO DI SISTEMAZIONE

L'affidataria dovrà procedere, a suo totale carico ed onere, alla manutenzione, all'eventuale sostituzione con distributori nuovi nonché alla modifica del luogo di sistemazione dei distributori entro e non oltre 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta inviata dall'Ufficio Logistica e progettazione o dagli Uffici Risorse Materiali/Gestione Risorse per gli Uffici di propria competenza (salvo l'eventuale termine inferiore indicato nell'offerta tecnica).

9. INSTALLAZIONI ULTERIORI E RIMOZIONE AL TERMINE DEL CONTRATTO

L'eventuale esigenza di nuove installazioni dovrà essere soddisfatta entro il termine di 30 giorni dall'accettazione da parte del fornitore della richiesta effettuata dall'Ufficio Logistica e progettazione o dagli Uffici Risorse Materiali/Gestione Risorse.

Allo scadere del contratto la ditta affidataria dovrà rimuovere le installazioni e provvedere, a suo carico ed onere, ai necessari ripristini entro 20 giorni. In caso contrario alla rimozione provvederà l'Agenzia con oneri a carico della Ditta inadempiente.

10. INTERVENTI E RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI

L'affidataria si obbliga all'effettuazione di almeno un intervento mensile di sanificazione delle componenti esterne di ciascuna macchina distributrice. Di tale operazione dovranno essere preventivamente avvisati gli Uffici Risorse Materiali/Gestione Risorse per i distributori che insistono negli uffici dipendenti dalle Direzioni Regionali e l'Ufficio Logistica e progettazione per i distributori presenti negli Uffici delle Direzioni Centrali. Dell'intervento effettuato sarà rilasciata opportuna certificazione, da comunicare entro 5 giorni agli Uffici dell'Agenzia di cui sopra, indicando il giorno dell'avvenuta sanificazione e la sede oggetto dell'attività.

La ditta affidataria è responsabile dell'osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti ed emanati in materia: Legge 283/1962, Legge 426/1971, D.P.R. 327/1980 e successive modifiche, Legge 287/1991 ed alle norme fiscali vigenti in materia, al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche.

La ditta aggiudicataria dovrà consegnare entro la data di inizio del servizio il proprio manuale H.A.C.C.P. (Piano di Prevenzione per la Sicurezza Igienica degli Alimenti) redatto ai sensi del D.lgs. 155/97.

11. GARANZIA DEI DISTRIBUTORI

L'affidatario assume l'obbligo di garantire tutte le apparecchiature sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio nonché per il regolare funzionamento, per un periodo non inferiore a 24 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Pertanto, fino a 24 mesi dalla stipula, l'affidatario deve riparare tempestivamente, a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificano per effetto della scarsa qualità dei materiali o per difetto di montaggio, nonché provvedere alla sostituzione di parti strutturali che non rendano le apparecchiature idonee ad un corretto uso, comprese le riparazioni per i danni che non possono attribuirsi ad imperfezioni occulte ma a difformità causate da un uso anomalo e/o scorretto, da deterioramento dovuto alla normale usura nel tempo, dalla non osservanza delle istruzioni di uso.

Qualora le riparazioni e/o sostituzioni di parti strutturali non siano idonee a ripristinare il corretto uso o la funzionalità dei prodotti forniti, l'affidatario provvederà a sue spese alla loro sostituzione con prodotti identici perfettamente funzionanti.

L'affidatario si impegna ad effettuare, a propria cura e spesa, la manutenzione necessaria ad assicurare il regolare funzionamento del servizio nonché tutte le sostituzioni necessarie ad eliminare difetti, imperfezioni, difformità entro 5 giorni dal ricevimento della segnalazione del guasto (salvo l'eventuale termine inferiore indicato nell'offerta tecnica). Nel caso l'affidatario fosse inadempiente nei termini previsti, l'Agenzia delle Entrate può fare eseguire ad altra impresa i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni, addebitando l'importo delle spese all'affidatario.

12. CONTROLLI

L'Agenzia delle Entrate, nel corso dell'esecuzione del servizio, ha facoltà di eseguire qualsiasi tipo di verifica giudicata utile ad insindacabile giudizio della stessa Agenzia. Tutti gli oneri derivanti dalle verifiche, compresi quelli derivanti dalla sostituzione di parti danneggiate a causa degli smontaggi finalizzati ai controlli, saranno a carico dell'affidatario.

Qualora l'Agenzia delle Entrate, tramite i propri incaricati al controllo, riscontri anomalie negli apparecchi ed arredi installati, ne ordinerà la sostituzione per iscritto.

A tal fine i suddetti incaricati redigeranno un verbale che sarà fatto sottoscrivere, in contraddittorio, anche dal rappresentante dell'impresa.

L'Agenzia si riserva la facoltà di sottoporre - una o più volte nel corso del contratto - ad analisi tecniche di laboratorio, presso le autorità sanitarie competenti, i prodotti forniti dalla ditta aggiudicataria, al fine di verificare l'osservanza delle norme igieniche e sanitarie ed in genere tutto ciò che risulta necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio.

La ditta aggiudicataria si obbliga ad accettare l'esito delle analisi e, qualora tali controlli abbiano esito positivo, si provvederà alla contestazione formale alla ditta la quale dovrà tempestivamente risolvere il problema rilevato e accollarsi le spese delle analisi di laboratorio sostenute dall'Agenzia.

L'Agenzia si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi insindacabile motivo, non ritenga opportuna l'erogazione.

L'Agenzia avrà la facoltà di controllare i prodotti nei distributori al fine di verificare la scadenza e l'effettiva provenienza biologica e dal commercio equo e solidale o la corretta indicazione di destinazione al consumo per celiaci e/o diabetici. I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico dell'affidataria entro il più breve tempo possibile.

In caso di contestazioni sulla qualità della merce, varrà il giudizio insindacabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, da un laboratorio specializzato. Le spese saranno a totale carico dell'affidataria.

13. LOCALI ED UTENZE A DISPOSIZIONE

L'Agenzia provvede giornalmente alla pulizia dei locali ove sono installati i distributori.

L'Agenzia garantisce l'erogazione di energia elettrica e acqua per il funzionamento dei distributori.

La ditta affidataria non può rivendicare, in nessun caso, danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a sospensioni dell'erogazione di energia elettrica o di acqua.

L'Agenzia non è altresì responsabile dei danni subiti dai distributori per atti derivanti da scasso o vandalismo.

14. COPERTURA ASSICURATIVA

Ferma restando la responsabilità dell'aggiudicataria per danni cagionati a cose o persone in relazione all'espletamento del servizio in esame, la stessa dovrà provvedere alla copertura assicurativa a garanzia dei rischi di responsabilità civile per sinistri che possano derivare dall'esecuzione del servizio presso le sedi dell'Agenzia, per un importo non inferiore ad € **1.500.000,00** per sinistro, attraverso polizza da consegnare prima della stipula del contratto.

14. REPORTISTICA

Ai fini del monitoraggio del servizio, la ditta aggiudicataria si impegna a trasmettere con cadenza annuale e su supporto informatico (foglio di calcolo. Es. file Excel) un resoconto/report sui consumi delle bevande calde/fredde, dei prodotti e dei litri di acqua prelevata dai distributori cd. "refrigeratori d'acqua" eventualmente offerti, contenente i seguenti principali elementi :

- tipologia e modello della macchina;
- ubicazione (Sede e piano edificio)
- data installazione
- data di eventuale ritiro
- totale consumi per singola macchina distributrice
- periodo di rilevazione dati

Il resoconto dovrà essere inviato all'Ufficio Analisi e liquidazioni (e-mail: dc.ammpe.al.analisi@agenziaentrate.it) entro il venti del secondo mese successivo a ciascuna scadenza annuale.

In caso di ritardata trasmissione, l'Agenzia procederà all'applicazione delle penali come meglio specificate dal contratto.

15. FORNITURA DEI REFRIGERATORI DI ACQUA DI RETE E DEGLI INTERRUTTORI ORARI

L'offerta tecnica prevede la possibilità, da parte dei concorrenti, di installare un refrigeratore di acqua di rete microfiltrata per ogni break-point e/o un interruttore orario per ogni distributore del caldo. Tali apparecchiature dovranno rispondere ai requisiti di seguito esposti.

I refrigeratori di acqua devono essere di ultima generazione e almeno a due vie (naturale ambiente e fredda) con microfiltraggio dell'acqua allacciati alla rete idrica, del tipo "a colonna", con facilità di prelievo dell'acqua senza ausilio di mobilio.

L'interruttore orario con programmazione settimanale per l'accensione mattutina, lo spegnimento serale e nel week-end deve essere installato per ogni distributore del caldo.

La distribuzione dei bicchieri per il prelievo dell'acqua dal refrigeratore di acqua di rete dovrà avvenire tramite i distributori automatici (dedicando apposita selezione ai bicchieri) o in alternativa

con un dispenser automatico a moneta da installarsi nelle immediate vicinanze del refrigeratore. I bicchieri dovranno essere biodegradabili.

I refrigeratori di acqua e gli interruttori orari offerti devono essere conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia, di nuova fabbricazione e di ultima generazione ed a risparmio energetico. Nello specifico per i refrigeratori si richiama il Decreto del 7 febbraio 2012, n.25.

Riguardo alla manutenzione dei refrigeratori di acqua, l'affidataria dovrà provvedere alla pulizia e alla sanificazione degli stessi nonché all'affissione su ciascuno di una etichetta comprovante la data del cambio del filtro. Tale sostituzione sarà effettuata in relazione al consumo di acqua, desumibile dal contatore apposito (interno o esterno alla macchina) ed al tempo di utilizzo, come previsto dalla scheda tecnica e comunque ogni 6 mesi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Francesco Vasta